

COMUNE DI LAURIA

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 29/1/95, resa
esecutiva dal Comitato Regionale di Controllo, Sezione Decentrata di Lagonero nella seduta
del 5/3/95 al n. 264 di prot, e n. 476 di reg.

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze del servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale. In tale compito si avvarrà della collaborazione dell'Unità Sanitaria Locale, dei Medici Necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.

2. L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone e cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'inumazione in campo comune;
- d) la cremazione;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2^a comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali é tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico in ogni cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- X c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- X d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- X e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello Stato Civile.

4. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

Art. 7

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

2. Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.

3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempreché non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria e le disposizioni da essa impartite.

Art. 8

Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli ~~6~~ e ~~7~~, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla Unità Sanitaria Locale.

Art. 9

Casi di morte per malattie infettive diffuse

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità Sanitaria Locale per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 10

Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 11

Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche i resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

2. L'Unità Sanitaria-Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2^a comma dell'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 12

Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 di approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 13

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8,9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 14

Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 15

Inumazione parti di corpo umano

1. La inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 16

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 18

*Periodo di osservazione
nei casi di morte improvvisa o apparente*

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 19

*Periodo di osservazione
nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva
o per avanzato stato di putrefazione*

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2. Il Coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate.

10

Art. 20

*Disposizione della salma
durante il periodo di osservazione*

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del Coordinatore dell'Unità Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 21

*Prescrizioni per osservazione di cadavere
portatore di radioattività*

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

Art. 22

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO IV

FERETRI

Art. 23

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art 25.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.24

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.23.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 25

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare il gas della putrefazione.

Art. 26

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla situazione economica degli interessati.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 27

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 28

Trasporti Funebri

1. Per quanto attiene il servizio di trasporti funebri a pagamento di cui all'art.16/1 lettera a) del D.P.R. 10/9/1990 n.285 il Comune si avvale della forma di gestione prevista dall'art.22 lettera b) della Legge 8.6.1990, n.142.

2. Il servizio di trasporto funebre di cui all'art. 16/1 lettera b), nonché quello previsto all'art. 19/1 del D.P.R. 285/90 è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.

3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. n.285/1990.

Art. 29

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.25, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti:

- Autorizzazione al trasporto in carta legale, rilasciata dal Sindaco;
- Permesso di seppellimento in carta libera, rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
- Copia nulla osta sanitario;
- Copia verbale di sigillamento del feretro;
- Verbale di ricevimento salma in duplice copia.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di cui al comma precedente e una delle copie dello stesso verrà consegnata all'incaricato del trasporto.

Art. 30

Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n.285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

Art. 31

*Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività*

1. Nel caso di morte per malattia infettiva-diffusiva il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione o la tumulazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrice di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dispone, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 32

Trasporto per e da altri Comuni

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

3. All'autorizzazione è allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica o suo delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 24.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Art. 33

Trasporti da e per l'Estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino, o di Stati non aderenti a tale Convenzione ; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 34

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

4

17

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 35

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 36

Elenco cimiteri
Disposizioni generali - Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con i due cimiteri rionali.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
4. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, provvede direttamente il Comune.
5. Compete esclusivamente al Comune quanto dettato dagli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 37

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 38

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dal successivo art. 39.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 39

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale. Si applica l'art.50 della legge 8 giugno 1990 n.142.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario;
- e) ossario comune;

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, definendone altresì le dimensioni.

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture; con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 40

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 41

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombo va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42

Esumazioni ordinarie

- 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR. 285/90 e cioè di 10 anni.
- 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
- 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.
- 4. E' compito dell'incaricato del Servizio di Custodia stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 43

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1. E' compito dell'Ufficio dare opportuna informazione delle operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e, compito dell'incaricato del Servizio di Custodia, registrarle.
- 2. Annualmente l'incaricato del Servizio di Custodia curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo, e ove possibile con avvisi ai familiari.

Art. 44

Esumazione straordinaria

- 1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quindi salvo i casi ordinati, dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di Maggio - Giugno - Luglio - Agosto e Settembre.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblico dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 45

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni.
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco (di norma 5 anni).

6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art. 46

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. Sono gratuite anche le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.
- 2. Può essere presentata richiesta dai familiari per la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata...
- 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono a carico dei richiedenti.



Art. 47

Raccolta delle ossa

- 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 48

Oggetti da recuperare

- 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare.
- 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.



CAPO V

CREMAZIONE

Art. 49

Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 50

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1^ comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 51

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che compri di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI

Art. 52

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco:

- Periodo invernale (1° ottobre/30 aprile) orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 16,00;
- Periodo estivo (1° maggio/30 settembre) orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

MODIFICATO

Art. 53

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il caratte del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 54

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 55

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

Art. 56

*Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe
nei campi comuni*

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto prescritto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Si consente il collocamento di fotografia; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 57

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, écc.).
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
5. La concessione, regolata da contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990, n.142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 59

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione.

Art. 60

Modalità di concessione - Decadenza

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, dell'art.58, può concedersi anche se non in presenza della salma o ceneri per i loculi e le posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Qualora il concessionario entro il termine perentorio di 1 anno dalla comunicazione di assegnazione non provveda al pagamento della quota prevista, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dal diritto di concessione della sepoltura.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 61

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile.

3. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 62

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o igiene.

Art. 63

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2^a comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione, del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2^a comma, del DPR n. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quanto ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasferimento dei resti mortali nella nuova sepoltura.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni. La decisione, ove possibile, va notificata al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 65

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata per un periodo superiore, a tre anni dalla data della concessione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine fissato;
- d) quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per decesso degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, se reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza , a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti.

Art. 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti mortali, rispettivamente in campo comune e ossario comune.

2. Dopo di ché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 67

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 61, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Prima della decadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture, l'interessato possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme e resti mortali, provvederà il Comune, previo avvertimento agli interessati, collocando in campo comune o ossario.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 68

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata del certificato di iscrizione alla categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa ad eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali saranno fissati dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio competente.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alla prescrizione di cui agli artt. 55 e 56.

Art. 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni del DPR n. 285/90 e del presente Regolamento.

2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1^ comma.

5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte è sufficiente ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio competente.

6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi e similari.

Art. 70

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglie, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

Art. 71

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese, all'interno dei cimiteri, deve essere assolutamente compatibile con l'orario di apertura previsto per i cimiteri stessi.

2. E' comunque, vietato lavorare nei giorni festivi.

3. Le imprese devono sospendere, in occasione della giornata per la Commemorazione dei Defunti, tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla accurata sistemazione dei materiali, nonché allo smontaggio di armature e ponteggi.

Art. 72

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.


Art. 73

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.



3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Art. 74

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 75

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e' già predisposto per eventuali contestazioni¹ in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Art. 77

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'Ufficio terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:
a) le generalità del defunto
b) il numero della sepoltura.

Art. 78

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a situazioni precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4. Le disposizioni di cui all'art. 62 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 5. Gli adempimenti di cui all'art. 64 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 80

Cautele

- 1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'opposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81

Dirigente Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3^a comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 0 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e della Legge 25 marzo 1993, n.81.

Art. 82

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 83

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art.21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

INDICE

TITOLO I

CAPO I: *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 1 - Oggetto.....	Pag.	1
Art. 2 - Competenza del servizio	Pag.	1
Art. 3 - Responsabilità	Pag.	1
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	Pag.	2
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	Pag.	2

CAPO II: *DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI*

Art. 6 - Denuncia dei decessi	Pag.	3
Art. 7 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi	Pag.	3
Art. 8 - Denuncia della causa di morte	Pag.	4
Art. 9 - Casi di morte per malattie infettive-diffusive	Pag.	4
Art. 10 - Comunicazione decessi dovuti a reati	Pag.	4
Art. 11 - Rinvenimento parti di cadaveri o resti mortali	Pag.	5
Art. 12 - Medico necroscopo	Pag.	5
Art. 13 - Autorizzazione alla sepoltura	Pag.	5
Art. 14 - Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria	Pag.	5
Art. 15 - Inumazioni parti di corpo umano	Pag.	6
Art. 16 - Nati morti e prodotti abortivi	Pag.	6

CAPO III: *OSSERVAZIONE DEI CADAVERI*

Art. 17 - Periodo di osservazione	Pag.	7
Art. 18 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	Pag.	7
Art. 19 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione	Pag.	7
Art. 20 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione	Pag.	8
Art. 21 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività	Pag.	8
Art. 22 - Depositi di osservazione ed obitori	Pag.	8

CAPO IV: *FERETRI*

Art. 23 - Deposizione della salma nel feretro	Pag.	9
Art. 24 - Verifica e chiusura feretri	Pag.	9
Art. 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	Pag.	9
Art. 26 - Fornitura gratuita dei feretri	Pag.	11

CAPO V: *TRASPORTI FUNEBRI*

Art. 27 - Modalità del trasporto e percorso	Pag.	12
Art. 28 - Trasporti funebri	Pag.	12
Art. 29 - Norme generali per i trasporti	Pag.	13
Art. 30 - Trasferimento di salme senza funerale	Pag.	13
Art. 31 - Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di radioattività	Pag.	13
Art. 32 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	Pag.	14
Art. 33 - Trasporti all'estero o dall'estero	Pag.	14
Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti	Pag.	14
Art. 35 - Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di passaggio	Pag.	15

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I: *CIMITERI*

Art. 36 - Elenco cimiteri	Pag.	16
Art. 37 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali	Pag.	16

CAPO II: *DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE*

Art. 38 - Disposizioni generali	Pag.	17
Art. 39 - Piano regolatore cimiteriale	Pag.	17

CAPO III: *INUMAZIONE E TUMULAZIONE*

Art. 40 - Inumazione	Pag.	19
Art. 41 - Tumulazione	Pag.	19

CAPO IV: *ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI*

Art. 42 - Esumazioni ordinarie	Pag.	20
Art. 43 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	Pag.	20
Art. 44 - Esumazione straordinaria	Pag.	20
Art. 45 - Estumulazioni	Pag.	21
Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	Pag.	22
Art. 47 - Raccolta delle ossa	Pag.	22
Art. 48 - Oggetti da recuperare	Pag.	22

CAPO V: *CREMAZIONE*

Art. 49 - Crematorio	Pag.	23
Art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	Pag.	23
Art. 51 - Urne cinerarie	Pag.	23

CAPO VI: *FUNZIONAMENTO DEI CIMITERI*

Art. 52 - Orario	Pag.	24
Art. 53 - Disciplina dell'ingresso	Pag.	24
Art. 54 - Divieti speciali	Pag.	25
Art. 55 - Riti funebri	Pag.	25
Art. 56 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comunali	Pag.	26
Art. 57 - Fiori e piante ornamentali	Pag.	26

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I: *TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE*

Art. 58 - Sepulture private	Pag.	27
Art. 59 - Durata delle concessioni	Pag.	28
Art. 60 - Modalità di concessione - Decadenza	Pag.	28
Art. 61 - Uso delle sepolture private	Pag.	29
Art. 62 - Manutenzione	Pag.	29
Art. 63 - Costruzione dell'opera - Termini	Pag.	29

CAPO II: *REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE*

Art. 64 - Revoca	Pag.	30
Art. 65 - Decadenza	Pag.	30
Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	Pag.	31
Art. 67 - Estinzione	Pag.	31

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I: *IMPRESE E LAVORI PRIVATI*

Art. 68 - Accesso al cimitero	Pag.	32
Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	Pag.	32
Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo	Pag.	33
Art. 71 - Orario di lavoro	Pag.	33
Art. 72 - Vigilanza	Pag.	33
Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	Pag.	34

CAPO II: *IMPRESE ONORANZE FUNEBRI*

Art. 74 - Funzioni - Licenza	Pag.	35
Art. 75 - Divieti	Pag.	35

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: *DISPOSIZIONI VARIE*

Art. 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	Pag.	36
Art. 77 - Schedario dei defunti	Pag.	36
Art. 78 - Scadenario delle concessioni	Pag.	37

CAPO II: *NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI*

Art. 79 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Pag.	38
Art. 80 - Cautele	Pag.	38
Art. 81 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	Pag.	39
Art. 82 - Concessioni pregresse	Pag.	39
Art. 83 - Rimessa di carri funebri - Norma transitoria	Pag.	39